

▪ **LO SCHEMA**

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

PRESSO IL TRIBUNALE DI

DENUNCIA-QUERELA

Io sottoscritto nato a il, residente in Via.....

ESPONGO QUANTO SEGUE

(esporre i fatti)

Alla luce dei fatti sopra descritti, ricorrendo nella vicenda in esame evidenti profili di rilevanza penale, tali da richiedere il sollecito intervento delle competenti Autorità giurisdizionali, io sottoscritto sporgo, pertanto, formale

DENUNCIA – QUERELA

nei confronti del sig., chiedendo espressamente che nei confronti del medesimo si proceda giudizialmente all'applicazione delle sanzioni penali previste in ordine ai reati di, nonché in ordine a tutti gli altri reati che l'Autorità giudiziaria competente vorrà ravvisare nei fatti sopra esposti ed in quelli che saranno accertati nel corso delle indagini.

Si propone sin d'ora espressa istanza, ex art. 408 c.p.p., di essere informato sull'eventuale richiesta di archiviazione.

Si allegano in copia i documenti indicati in narrativa.

Si indicano quali persone informate sui fatti i sig.ri, residenti in

Io sottoscritto nomino sin d'ora, quale difensori di fiducia, l'Avv....., del Foro di, con studio in, via.

Con osservanza.

....., lì

(Firma del cliente da far apporre dinanzi al Cancelliere)

• **Considerazioni**

Querela

di Alessandro Ferretti

La **querela** – prevista nell’art. 336 del codice di procedura penale – è l’atto con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà di perseguire penalmente il fatto costituente reato che essa stessa abbia subito (TONINI).

1. Nozione e caratteri generali

2. La titolarità del diritto di querela

3. Il contenuto della querela

4. Limitazioni

5. Remissione della querela

Bibliografia

1. Nozione e caratteri generali

Ha diritto di querela “*ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza*” (art. 120 c.p.).

In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche all’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Cass. Pen., sez. V, sentenza 19 ottobre 2001, n. 43478)

Due sono gli elementi di cui si compone la querela: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al reato. Al contrario, la denuncia può essere presentata da chiunque e non deve contenere necessariamente una manifestazione di volontà.

Il diritto di querela deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Il termine si allunga e diventa di sei mesi per i delitti contro la libertà sessuale.

Quanto alla natura giuridica della querela, diversi sono stati gli approcci in dottrina con riferimento a molteplici aspetti, come ad esempio il rapporto tra l’istituto e la persona offesa, gli effetti della presenza o assenza della querela nell’ordinamento penale e il tipo di atto al quale possa essere ascritta la manifestazione di volontà in cui consiste la querela.

La querela è stata considerata alla stregua di un diritto soggettivo pubblico, presentando la corrispondenza caratteristica tra il potere giuridico di un soggetto e l’obbligo giuridico di un altro (BATTAGLINI). Inoltre, la disciplina di questo istituto deve essere ripartita tra diritto sostanziale e processuale. Come si può intuitivamente osservare, nel codice penale la querela è collocata nel capo dedicato alla persona offesa dal reato, mentre nell’ambito del codice di rito essa trova collocazione tra le condizioni di procedibilità.

Da questa duplice configurazione dell’istituto, si sono originati tre orientamenti principali sulla specifica natura della querela: uno sostanzialista, uno processualista e il terzo misto (DINACCI). Esaminando partitamente i tre orientamenti, si deve ricordare che quello sostanzialista colloca la querela nelle condizioni di punibilità, considerato che la disciplina rituale si occupa soltanto degli aspetti formali della querela, relativi principalmente all’ingresso della stessa nell’ordinamento

giuridico. Il secondo orientamento sostiene la natura ibrida della querela che costituisce allo stesso tempo condizione di procedibilità e di punibilità. Il terzo, di natura prettamente processuale, inquadra la querela tra le condizioni di procedibilità, desumendo la natura di istituto processuale (ANTOLISEI). Quest'ultimo è anche l'orientamento del legislatore che indica espressamente la querela tra le condizioni di procedibilità all'interno del codice di procedura penale (art. 346).

Alcuni Autori elencano tra le conseguenze della natura processuale della querela: a) la proponibilità in sede civile dell'azione di danni patrimoniali o non patrimoniali, derivanti dal reato perseguibile a querela, anche nel caso in cui la stessa non sia stata presentata; b) nel caso in cui un reato abbia come presupposto un reato perseguibile a querela, la sua esistenza non dipende dalla proposizione della querela; c) l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. sussiste anche se per il reato-fine non è stata presentata querela (RONCO – ARDIZZONE).

La querela è una condizione di punibilità e di procedibilità. Per la sua efficacia non occorrono formule sacramentali, ma è sufficiente che risulti la volontà inequivoca di voler perseguire penalmente il colpevole del fatto lamentato (Cass. Pen., sentenza 20 febbraio 1973, n. 1445).

2. La titolarità del diritto di querela

Di regola la titolarità e l'esercizio del diritto di querela coincidono in capo allo stesso soggetto, vale a dire la persona offesa dal reato, tuttavia sussistono delle eccezioni quando gli offesi dal reato siano i minori di anni 14 e gli interdetti a causa di infermità di mente, per i quali il diritto di querela è esercitato dal tutore o da un curatore speciale nel caso in cui non vi sia chi ne abbia la rappresentanza oppure chi la esercita si trovi con la medesima persona in conflitto di interessi.

La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 c.p. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Ne consegue che nel reato di ragion fattasi, poiché l'interesse al ricorso obbligatorio alla giurisdizione viene in rilievo solo se la violazione del cosiddetto monopolio giurisdizionale è accompagnata da violenza sulle cose o alla persona, nel bene protetto rientrano anche le valutazioni attinenti alla parte privata che rimane vittima dell'azione violenta di chi pretende di farsi ragione di sé, sicché persona offesa è anche colui che si trova nella possibilità di esercitare il contenuto di qualsiasi diritto in quanto titolare dell'*apparentia juris* (Cass. Pen., sentenza 5 maggio 2004, n. 21090).

Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato più ipotesi al fine di individuare concretamente il titolare del diritto di querela. Ad esempio, nel caso in cui il soggetto passivo del reato possa essere identificato con un ente collettivo – dotato o meno di personalità giuridica - è necessario distinguere tra l'organo sociale abilitato alla deliberazione di querela e il soggetto che concretamente è legittimato a manifestare la decisione, presentando formalmente l'atto di querela. Non si deve dimenticare, infatti, che spesso l'organo destinato a formare la volontà del soggetto è distinto rispetto all'organo-rappresentante, con la necessità di dimostrare la corrispondenza tra il potere di procedere espresso dal secondo con le determinazioni del primo (RONCO – ARDIZZONE) .

Altre ipotesi sono relative al falso in scrittura privata ex art. 485 c.p. Per la consumazione del reato occorre non solo l'attività di formazione della falsa scrittura, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Per questo motivo si è ritenuto che la persona offesa dal reato, in questo caso, non sia solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura sia già configurabile prima dell'uso, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura falsificata, risulti titolare di un interesse che riceva pregiudizio attraverso l'uso del documento (Cass. Pen., sez. II, sentenza 20 febbraio 1987).

Si osserva che nel reato di truffa il diritto di querela è riconosciuto essenzialmente al soggetto che risente delle conseguenze patrimoniali del fatto e non a colui che sia stato indotto in errore dagli altrui artifici e raggiri (RONCO – ARDIZZONE)

La migliore dottrina preferisce parlare, più che di un diritto di querela, di un potere di querela, anche se non esistono indicazioni favorevoli neppure nel codice di rito (BERTOLINO). In ogni caso, qualunque tesi si accolga, la titolarità della querela spetta alla persona offesa dal reato, cioè al titolare del bene giuridico tutelato dalla norma.

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Nel caso in cui la querela sia già stata proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato (art. 126 c.p.)

3. Il contenuto della querela

In linea generale, la querela deve contenere la descrizione del fatto costituente reato, con eventuali notizie sull'autore e sulle prove. Al querelante, tuttavia, non compete dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo procedere ad una esposizione sia pure succinta del fatto nel senso materialistico storico (Cass. Pen., sez. V, sentenza 29 aprile 1985, n. 4043). Ciò che deve essere chiaramente contenuto nella querela è la manifestazione di volontà del querelante che il colpevole sia punito. In questo senso, la giurisprudenza ha stabilito che la formula *denuncio ad ogni effetto di legge* debba essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 14 dicembre 2006, n. 40770).

La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Cass. Pen., sentenza 26 luglio 2002, n. 28851).

La querela, infine, deve contenere la sottoscrizione del querelante, che dovrà essere autenticata nei casi di recapito non personale da parte dello stesso. Quanto ai termini, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124, co. 1 c.p.).

4. Limitazioni

Nel caso in cui il querelante abbia voluto limitare l'azione penale ad uno o ad alcuni dei reati punibili a querela, non è permesso al giudice procedere anche per gli altri. Tuttavia, nel caso in cui il querelante si sia limitato ad esporre i fatti di cui chiede la sanzione, l'interpretazione della querela spetta al giudice di merito, che può individuare, con obbligo di motivare adeguatamente e logicamente, i reati per i quali è stata proposta la querela (Cass. Pen., sez. III, sentenza 7 febbraio 1984, n. 1075).

Quanto alla interpretazione della querela, trattandosi di atto negoziale, dovrà essere effettuata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e ss. del codice civile, poiché per la sua validità non è necessario l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che da tutto il contesto dell'atto si evinca chiaramente l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunciato (Cass. Pen., sentenza 28 maggio 1986 n. 4554).

E' opportuno evidenziare che la querela rende perseguibili tutti gli illeciti penali che si ravvisano nell'esposizione dei fatti, tranne che essa sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni reati.

5. Remissione della querela

Con la remissione della querela, il querelante revoca, mediante una manifestazione - esplicita o implicita - di volontà, con il consenso del querelato, la sua domanda di sanzione. In buona sostanza, si tratta della rinuncia "al diritto di mantenere operativa la sua dichiarazione di volontà, necessaria per il promovimento dell'azione penale" (MANZINI).

Secondo la migliore dottrina, la remissione della querela rientra tra le cause di estinzione del reato. Tuttavia, secondo altri orientamenti, pur riconoscendo che la remissione incide anche processualmente, ne individua la natura giuridica sostanziale (ROMANO). Secondo la Corte Costituzionale la remissione consiste in una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dal reato dichiara di non persistere nella richiesta di punizione del reo formulata con la querela stessa. In buona sostanza, si tratta di un atto di revoca della querela che, se accettato dal querelato, fa cessare l'azione penale iniziata in seguito all'esercizio del diritto di querela, determinando l'estinzione del diritto di punire e quindi del reato (Corte Cost., sentenza 31 maggio 1995, n. 211).

La remissione della querela può assumere carattere processuale o extraprocessuale. Nel primo caso vi è esclusivamente forma espressa, mentre nella extraprocessuale potrà esservi una manifestazione in forma espressa o tacita.

La remissione potrà intervenire soltanto prima della condanna, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente (art. 152, co. 3 c.p.). Non è possibile sottoporre a termine o condizioni la remissione, né è possibile la rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Bibliografia

- **ANTOLISEI**, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003;
- **BATTAGLINI**, La querela, Torino, 1958;
- **BELTRANI, MARINO e PETRACCI**, a cura di, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Napoli, 2010;
- **MANTOVANI F.**, Diritto penale, Parte speciale, I, Padova, 2005;
- **MESSINA – SPINNATO**, Manuale breve Diritto Penale, Milano, 2011;
- **PAGLIARO**, Il Diritto Penale fra norma e società, Milano, 2009;
- **RONCO, ARDIZZONE**, Codice penale ipertestuale. Commentario con banca dati di Giurisprudenza e legislazione, Torino, 2007;
- **SANTORO**, Querela, in NN.D.I., XIV, Torino, 1967, p. 64 e ss.;
- **VOLPE**, Querela, in Digesto pen. X, Torino, 1995, 552;
- **STEFANI**, a cura di, in Codice dell'indagine difensiva penale. Commentato ed annotato con la giurisprudenza, Milano, 2011.

PROBLEMI DI VERIFICA DELLA VALIDITA' DELLA QUERELA

Autore: dr. Renato Amoroso

Nei delitti perseguibili a querela (e pertanto in tutti i delitti di competenza del Giudice di Pace) sorge spesso la necessità di procedere alla verifica della validità giuridica della querela, a seguito di specifica

eccezione della difesa dell'imputato. Trattandosi di condizione di procedibilità, la relativa eccezione è idonea a definire il procedimento ed è quindi da esaminare e decidere in via preliminare.

Le norme sono quelle di cui agli artt. 336 e 337 cpp, con l'integrazione, se del caso, degli artt. 120 e seguenti C.P.

In sintesi, anche con il soccorso della giurisprudenza e della dottrina, si possono identificare gli elementi indispensabili per la validità della querela sotto due fondamentali aspetti.

1. La certezza della provenienza

2. La certezza della presentazione

Sul primo punto, la norma richiede che il querelante sia sufficientemente identificato e che la sua firma sia autentica. Occorre inoltre che sia manifestata in modo chiaro e non equivoco la volontà di perseguire il responsabile del reato, con la applicazione della pena prevista dalla legge.

Quanto all'identificazione la giurisprudenza ha ritenuto che l'eventuale difetto non generi nullità ma soltanto irregolarità di ordine amministrativo.

"La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla". (Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 2005, n. 15253 in Cass. pen. 2006, 9 2917)

"La mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla relativa sottoscrizione da parte del querelante, autenticata nelle forme di legge)". (Cassazione penale, sez. V, 03 aprile 2006, n. 16549 in CED Cass. pen. 2006, 234448).

In ordine alla autenticità della firma, tale esigenza può essere soddisfatta anche tramite autenticazione del difensore, ancorché non formalmente nominato.

"In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia)". (Cassazione penale, sez. un., 11 luglio 2006, n. 26549 in Cass. pen. 2006, 11 3523).

"La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337, comma 1, c.p.p., dell'autenticazione della sottoscrizione da parte del soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. Ne consegue che deve essere dichiarata improcedibile la querela, pervenuta per posta, priva dell'autenticazione del soggetto a ciò legittimato". (Tribunale Milano, 20 giugno 2005 in Foro ambrosiano 2005, 2 196).

Sul secondo punto, in considerazione del fatto che la querela può essere presentata anche da un incaricato o spedita per posta, la eventuale carenza di formalità dell'ufficio ricevente o la sua incompetenza per materia o territorio, non producono vizi di nullità.

"In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l'azione penale, perché l'attestazione di ricezione ed identificazione del

proponente della querela, apposta in calce all'atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al p.m. ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario)". (Cassazione penale , sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 12349 in CED Cass. pen. 2007, 235942).

"La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del p.m.(nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente". (Cassazione penale, sez. IV, 22 marzo 2006, n. 19198 in CED Cass. pen. 2006, 234196).

Nel caso di presentazione ad opera di incaricato o trasmessa tramite posta, appare indispensabile che la sottoscrizione del querelante sia autentica.

"La dichiarazione di querela può essere presentata da un incaricato purché la sottoscrizione sia autenticata. L'autenticazione della sottoscrizione della querela si giustifica come garanzia della provenienza dell'atto da persona ad esso legittimata, al fine di evitare l'inutile attivazione degli organi della giustizia penale. Pertanto, la mancanza di detta sottoscrizione non può essere sanata dal comportamento tenuto in udienza dalla persona offesa che confermi la propria volontà di procedere a carico del responsabile, qualora ciò avvenga decorsi i termini per la proposizione della querela stessa". (Tribunale Monza, 29 giugno 2004 in Foro ambrosiano 2004, 345 (s.m.).

"La querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal difensore non richiede, ex art. 337 c.p.p. ulteriori formalità per la presentazione ad opera di soggetto diverso dal proponente; ne deriva che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta". (Cassazione penale , sez. V, 19 dicembre 2005, n. 4649 in CED Cass. pen. 2006, 233602; conforme Cassazione penale , sez. V, 05 ottobre 2005, n. 9004 in CED Cass. pen. 2006, 233762).

Ai fini della verifica della procedibilità occorre che la querela sia prodotta nel fascicolo del dibattimento e che da essa risulti comunque svolta la attività dell'identificazione del querelante e della autenticità della sottoscrizione.

"La mancanza, nell'atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell'attestazione, prevista dall'art. 337 comma 4 c.p.p., della data e del luogo di presentazione nonché dell'avvenuta identificazione del querelante non impedisce che detta attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello d'appello, ove soltanto in quest'ultima sede sia sorta la relativa questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato intempestiva per tardività l'avvenuta produzione, da parte del p.m., prima della discussione finale, della lettera, contenente i dati richiesti dall'art. 337 comma 4 c.p.p., con la quale il comando di stazione dei carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla Procura della Repubblica)". (Cassazione penale , sez. V, 18 gennaio 2005, n. 16400 in Cass. pen. 2006, 9 2917).

In definitiva il Giudice dovrà verificare, caso per caso e dinanzi a specifica eccezione, se risulti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla e se la sottoscrizione della querela sia autenticata (ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente).

Dovrà altresì verificare se risulti certa la circostanza di fatto della presentazione ad un organo astrattamente legittimato a ricevere l'atto.

In presenza della verifica positiva di tali condizioni la querela, ai fini della condizione di procedibilità, dovrà ritenersi validamente presentata.

Possono presentarsi casi particolari nel caso di unica querela sottoscritta da più persone; gli artt. 122 e 123 C.P. prevedono l'estensione degli effetti della querela sia nei confronti delle parti offese che dei responsabili dell'illecito. Tuttavia potrebbe presentarsi il caso di una querela sottoscritta da due o più querelanti nella quale vi sia da verificare la sussistenza dei sopradescritti requisiti con riferimento ad uno soltanto dei querelanti.

La disposizione dell'art. 122 C.P., infatti, presuppone un fatto lesivo contemporaneamente degli interessi di più querelanti. Ma nell'ipotesi di uno o più fatti che presentino la lesione di diritti di uno solo fra i querelanti, l'effetto estensivo della querela presentata dall'altro offeso non è idoneo ad impedire la verifica della validità della querela dell'altra parte offesa dal fatto.

Un possibile esempio concreto potrebbe essere così sintetizzato:

Due persone sottoscrivono un'unica querela esponendo di essere stati lesi dal comportamento di altra persona; nell'esposizione del fatto si rileva che il presunto responsabile ha posto in essere atti che in parte ledono gli interessi di entrambi i querelanti e in parte costruiscono offesa per soltanto uno di essi.

La querela, pur essendo sottoscritta da entrambe le parti lese, viene presentata da una sola di esse; si eccepisce la mancata identificazione certa del querelante assente.

L'eccezione potrà essere accolta (previa verifica dei requisiti esposti) limitatamente a quella parte del fatto denunciato che riguardi in via esclusiva quella parte offesa per la quale è riscontrabile il difetto di querela, ma non per quella parte del fatto che riguardi entrambi i querelanti e per il quale la querela appare correttamente presentata.

Si tratta di casi rari ed eccezionali, che possono agevolmente essere affrontati al riscontro degli elementi che si è cercato di identificare con l'analisi che precede.